



Commercio e servizi - dirigenti

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

Indice:

21/07/2016 CCNL Ipotesi di accordo
31/07/2013 CCNL Testo definitivo
19/02/2007 CCNL Accordo ponte
27/05/2004 CCNL Testo definitivo
25/01/2002 CCNL Accordo di rinnovo
22/12/1999 CCNL Accordo di rinnovo
17/06/1997 CCNL Accordo di rinnovo
26/04/1995 CCNL Testo definitivo
24/05/1994 CCNL Accordo di rinnovo
19/03/1992 CCNL Testo definitivo
01/03/1988 CCNL Testo definitivo
22/12/1981 CCNL Accordo di rinnovo

21/07/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/7/2016, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 31/7/2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.

Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 25 Previdenza complementare

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.

2. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

4. A decorrere dall' 1/1/2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.

5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dall' 1/1/2007, all'11,15% a decorrere dall' 1/1/2008, all'11,35% a decorrere dall' 1/1/2009 ed all'11,65% a decorrere dall' 1/1/2010, dell'11,88% a decorrere dall' 1/1/2016, del 12,11% a decorrere dall' 1/1/2017 e del 12,35% a decorrere dall' 1/1/2018.

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (NOTA 5) all'1,84% a decorrere dall' 1/1/2011, all'1,87% a decorrere dall' 1/1/2012, all'1,91% a decorrere dall' 1/1/2013, ed all'1,95% a decorrere dall' 1/1/2014, all'1,99% a decorrere dall' 1/1/2015, al 2,03% a decorrere dall' 1/1/2016, al 2,07% a decorrere dall' 1/1/2017 e al 2,11% a decorrere dall' 1/1/2018.

7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti al successivo art. 28, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Fermo restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60%, ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.

8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.

9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.

10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall'1/7/2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".

11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

- Nota 5 -

all'1,50%, a decorrere dall'1/1/2004, all'1,52% a decorrere dall'1/1/2005, all'1,54% a decorrere dall'1/1/2006, all'1,74% a decorrere dall'1/1/2007, all'1,76% a decorrere dall'1/1/2008, all'1,78% a decorrere dall'1/1/2009 ed all'1,80% a decorrere dall'1/1/2010.

31/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 2/1/2014, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I., e Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

- visto il Testo Unico del 23/1/2008;

- visto l'accordo di rinnovo del 27/9/2011;

- visti gli accordi del 3 e 25/7/2012;

- visto l'accordo del 31/7/2013;

si è stipulato il presente Testo Unico Contrattuale 31/7/2013 per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, per le modifiche apportate ai citati contratti, entra in vigore dall'1/1/2011, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.

Le parti, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2011 e scadrà il 31/12/2014.

PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive

Art. 25 Previdenza complementare

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.

2. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.

L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

4. A decorrere dall'1/1/2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.

5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dall'1/1/2007, all'11,15% a decorrere dall'1/1/2008, all'11,35% a decorrere dall'1/1/2009 ed all'11,65% a decorrere dall'1/1/2010.

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.

Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (NOTA 1) all'1,84% a decorrere dall'1/1/2011, all'1,87% a decorrere dall'1/1/2012, all'1,91% a decorrere dall'1/1/2013 ed all'1,95% a decorrere dall'1/1/2014.

- Nota 1 -

all'1,50% a decorrere dall'1/1/2004, all'1,52% a decorrere dall'1/1/2005, all'1,54% a decorrere dall'1/1/2006, all'1,74% a decorrere dall'1/1/2007, all'1,76% a decorrere dall'1/1/2008, all'1,78% a decorrere dall'1/1/2009 ed all'1,80% a decorrere dall'1/1/2010.

7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.

8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.

9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.

10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall'1/7/2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi aggiuntivi alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".

11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

- Dichiarazione a verbale

Le parti,

- visto quanto disposto nel secondo periodo dell'art. 3, comma 120, di cui alla legge 24/12/2003, n. 350, nel quale viene riconosciuto che, per i Fondi di previdenza, come il "Mario Negri", i quali, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione e in presenza di rilevanti squilibri finanziari, abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 18 del D.Lgs. 124/1993, sia - per tale motivo - ammessa la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale delle parti costituenti;

- vista la disciplina regolamentare del Fondo Mario Negri che per quanto riguarda il conto individuale di previdenza, per i periodi anteriori al 2003 e dall'1/1/1988, disponeva che questo fosse costituito esclusivamente dalla quota parte di contributo a carico del dirigente iscritto, oltre agli interessi annui accreditati;

- vista la disciplina regolamentare entrata in vigore all'1/1/2003 con la quale, da un lato sono stati determinati nuovi criteri per la quantificazione della "dotazione" da accreditare ai conti individuali di previdenza con effetto dalla stessa data, e dall'altro, per fronteggiare l'insufficienza delle disponibilità destinate al finanziamento delle prestazioni dovute agli iscritti, è stata istituita una contribuzione integrativa ad esclusivo carico delle aziende, non di pertinenza degli iscritti, che confluisce in un conto generale separato;

- considerato che si rende opportuna una corretta interpretazione della composizione dei conti individuali e, quindi, della consistenza degli importi a ciascuno riferentesi ai fini della entità dei trattamenti previsti dalla disciplina nei casi di riscatto del conto individuale di previdenza, o di trasferimento ad altro fondo, di cui al regolamento del Fondo in vigore dall'1/1/2003 nonché alla regolamentazione in vigore per i periodi precedenti, in merito alla liquidazione ed al trasferimento dell'intera posizione individuale si danno atto che per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31/12/2002, e quindi il diritto alla liquidazione del conto individuale di previdenza previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 (liquidazione del conto individuale) del vigente regolamento del Fondo e della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza deve intendersi come diritto alla liquidazione o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:

1) per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall'1/1/1988 fino al 31/12/2002: diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto, salve le maggiorazioni

previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;

2) per gli iscritti presenti alla data dell' 1/1/2003:

a) - senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell' 1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 40 e 44 Reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16/1/2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite ;
b) - con contribuzione per periodi successivi alla data dell' 1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento di quanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1/1/2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro .

27/09/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/9/2011, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del turismo, dei servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia, MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 23/1/2008 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, del quale costituiscono parte integrante anche gli allegati (Accordo politiche attive del lavoro; Accordo per il Piano di riordino FASDAC).

Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Il presente accordo decorre dall' 1/1/2011 e scadrà il 31/12/2013.

Art. 17 Previdenza complementare

Il comma 6 dell'art. 25 del CCNL 23/1/2008 è sostituito dal seguente:

Art. 25 Previdenza complementare

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (NOTA 1) all'1,84% a decorrere dall' 1/1/2011, all'1,87% a decorrere dall' 1/1/2012 ed all'1,91% a decorrere dall'1/1/2013.

- Nota 1 -

All'1,50% a decorrere dall' 1/1/2004, all'1,52% a decorrere dall' 1/1/2005, all'1,54% a decorrere dall' 1/1/2006, all'1,74% a decorrere dall' 1/1/2007, all'1,76% a decorrere dall' 1/1/2008, all'1,78% a decorrere dall' 1/1/2009, all'1,80% a decorrere dall' 1/1/2010.

03/05/2006

Verbale di accordo

Il giorno 3/5/2006, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato si è stipulato il seguente Accordo di modifica, ai sensi della Legge 24/2/2006, n. 104, dell'art. 19 del Testo Unico 27/5/2004 per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 1

Con effetto dall'entrata in vigore della Legge 24/2/2006, n. 104, l'art. 19 del Testo Unico 27/5/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Maternità e paternità

1. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.
2. Per effetto del Legge 24/2/2006 n. 104 (NOTA 1), il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da una indennità pari all'80% della retribuzione - posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta - a carico dell'INPS - un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
4. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all'art. 39 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità dovuta dall'INPS, corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
5. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia".

- Nota 1 -

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 17 marzo 2006 ed entrata in vigore il 1° aprile 2006.

19/02/2007

Accordo Ponte

Il giorno 19/2/2007, tra CONFCOMMERCIO e MANAGERITALIA, in previsione del rinnovo del CCNL 27/5/2004 per i dirigenti del terziario, scaduto il 31/12/2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino all'avvenuto rinnovo del CCNL 27/5/2004.

Art. 1 - Dirigenti di prima nomina (DPN)

A seguito dell'esito favorevole avuto dalla sperimentazione delle agevolazioni contributive per le aziende in caso di assunzione e/o nomina dei DPN, le parti concordano di prorogare tale istituto sino al rinnovo del suddetto CCNL e comunque, nell'eventualità di un mancato rinnovo, non oltre il 31/7/2007.

Art. 2 - Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"

A seguito dell'emanazione delle norme contenute nella Finanziaria 2007, relative al conferimento del TFR a fondi di previdenza complementare a decorrere dall' 1/1/2007, l'art. 25 del T.U. 27/5/2004 è integrato nella seguente maniera:

- al comma 1, dopo le parole "... trattamento di previdenza" aggiungere la parola "complementare";

- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1 bis. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

1 ter. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro."

- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6 bis. Il Fondo Mario negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito."

- al comma 8, dopo le parole "... commi precedenti" aggiungere le parole "ed il TFR conferito".

27/05/2004

PARTE QUARTA - Previdenza ed assistenza integrative

Art. 25 - Previdenza integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri.
2. A decorrere dall'1/1/2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dall'1/1/2004, all'1,52% a decorrere dall'1/1/2005 ed all'1,54% a decorrere dall'1/1/2006.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo art. 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4.
6. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
7. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall'1/7/2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".
8. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
9. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
10. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti,

- visto quanto disposto nel secondo periodo dell'art. 3, comma 120, di cui alla legge 24/12/2003, n. 350, nel quale viene riconosciuto che, per i Fondi di previdenza, come il "Mario Negri", i quali, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione e in presenza di rilevanti squilibri finanziari, abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter dell'art. 18 del DLgs. 124/93, sia - per tale motivo - ammessa la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale delle parti costituenti;
- vista la disciplina regolamentare del Fondo Mario Negri che per quanto riguarda il conto individuale di previdenza, per i periodi anteriori al 2003 e dall'1/1/1988, disponeva che questo fosse costituito esclusivamente dalla quota parte di contributo a carico del dirigente iscritto, oltre agli interessi annui accreditati;
- vista la disciplina regolamentare entrata in vigore all'1/1/2003 con la quale, da un lato sono stati determinati nuovi criteri per la quantificazione della "dotazione" da accreditare ai conti individuali di previdenza con effetto dalla stessa data, e dall'altro, per fronteggiare l'insufficienza delle disponibilità destinate al finanziamento delle prestazioni dovute agli iscritti, è stata istituita una contribuzione integrativa ad esclusivo carico delle aziende, non di pertinenza degli iscritti, che confluisce in un conto generale separato;
- considerato che si rende opportuna una corretta interpretazione della composizione dei conti individuali e, quindi, della consistenza degli importi a ciascuno riferentesi ai fini della entità dei trattamenti previsti dalla disciplina nei casi di riscatto del conto individuale di previdenza, o di trasferimento ad altro fondo, di cui al regolamento del Fondo in vigore dall'1.01.2003 nonché alla regolamentazione in vigore per i periodi precedenti, in merito alla liquidazione ed al trasferimento dell'intera posizione individuale

si danno atto che

- per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31/12/2002, e quindi il diritto alla liquidazione del conto individuale di previdenza previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 (liquidazione del conto individuale) del vigente regolamento del Fondo e della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza deve intendersi come diritto alla liquidazione o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:

1) per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall'1/1/1988 fino al 31/12/2002:

- diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto, salve le maggiorazioni previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;

2) per gli iscritti presenti alla data dell' 1/1/2003:

a) senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell' 1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 40 e 44 Reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16/1/2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite ;
b) con contribuzione per periodi successivi alla data dell' 1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento di quanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1/1/2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro .

Art. 26 Previdenza Integrativa Individuale

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.

2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di

assicurazione nonché, all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte .

3. A decorrere dall' 1/10/1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 38.734,27 ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 4.648,11, elevata a 13.944,34 Euro a partire dall' 1/7/2000. A decorrere dall' 1/7/2004 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

4. Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore . A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata all'accordo di rinnovo del 27/5/2004 (NOTA). La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

5. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.

6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità .

- Nota -

Cfr. allegato S.

ALLEGATO C - Accordo 22/4/1986: Prestazioni fondo "Mario Negri"

Il giorno 22/4/1986, in Milano tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e la FENDAC - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali dei Servizi Ausiliarie e del Terziario Avanzato, è stato raggiunto il seguente accordo .

Art. 1

Correlativamente all'elevazione del contributo aggiuntivo annuo per il trattamento di pensione supplementare da lire 360.000 a lire 680.000, con decorrenza dall' 1/7/1986 per i dirigenti di aziende commerciali la retribuzione annua convenzionale viene elevata da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per il periodo dall' 1/7/1986 al 31/12/1989.

Art. 2

Le parti si impegnano ad introdurre nel Regolamento del Fondo "M. Negri" le seguenti norme transitorie :

a) per il triennio dall' 1/7/1986 al 30/6/1989, in deroga al Regolamento del Fondo in vigore, i mesi di contribuzione utili per la determinazione della pensione vengono ridotti dagli ultimi trentasei mesi agli ultimi dodici mesi;

b) per il periodo compreso tra l' 1/5/1986 e il 31/12/1990 viene previsto il seguente trattamento pensionistico integrativo.

Agli iscritti al Fondo "M. Negri" che, nel periodo suddetto, cessino dal servizio senza aver maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le prestazioni pensionistiche del Fondo, è concessa la facoltà di poter beneficiare del trattamento supplementare di pensione alle seguenti condizioni :

- che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell'Inps o di Fondi obbligatori sostitutivi ;

- che al momento della cessazione dal servizio abbiano compiuto i sessanta anni di età e possano vantare almeno cinque anni di contribuzione per la previdenza integrativa "M. Negri";

- che facciano espressa rinuncia alla liquidazione del conto previdenziale personale relativo alla stessa previdenza integrativa;

- che versino in unica soluzione al Fondo un importo pari al contributo aggiuntivo annuo per il trattamento di pensione supplementare in vigore al momento della cessazione dal servizio, per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del 15°.

Allegato "S" - ACCORDO 27 MAGGIO 2004

L'anno 2004, il giorno 27 del mese di maggio in Roma

tra

- la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI - CONFCOMMERCIO;

e

- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 26 aprile 1995 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 4 - PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE

A decorrere dal 1° luglio 2004 la contribuzione di cui al comma 3 dell'art. 26 bis del CCNL viene modificata come segue: il contributo a carico del datore di lavoro è pari a euro 4.803,05 in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

Art. 7 - PREVIDENZA INTEGRATIVA (FONDO MARIO NEGRI)

1. Ferma restando la retribuzione convenzionale di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 26 aprile 1995, come modificato dall'accordo del 19 dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 medesimo sono modificate come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- contributo ordinario azienda: 10,14%

- contributo ordinario dirigente: 1,00%

- contributo integrativo azienda: 1,48%

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004:

- contributo ordinario azienda: 10,14%

- contributo ordinario dirigente: 1,00%

- contributo integrativo azienda: 1,50%

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005:

- contributo ordinario azienda: 10,14%

- contributo ordinario dirigente: 1,00%

- contributo integrativo azienda: 1,52%

d) a decorrere dal 1° gennaio 2006:

- contributo ordinario azienda: 10,14%

- contributo ordinario dirigente: 1,00%

- contributo integrativo azienda: 1,54%

2. Accordi individuali stipulati, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri.

Art. 8 Dirigenti di prima nomina

5. Tutto ciò premesso, con riferimento ai DPN come sopra definiti, la contribuzione dovuta dalla data di nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di anzianità nella qualifica potrà essere la seguente:

- art. 26 – previdenza integrativa

comma 4 bis – Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i Dirigenti di prima nomina (DPN), per l'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti.

- art. 26 bis – previdenza integrativa individuale e coperture assicurative

comma 3 bis – Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

25/01/2002

Art. 4 Previdenza integrativa

1. La retribuzione convenzionale annua di cui all'art.4 dell'accordo di rinnovo 22/12/1999, è elevata a Lire 109.214.000 – Euro 56.404,32 – a partire dall'1/1/2001 ed a Lire 114.674.700 – Euro 59.224,54 – a partire dall'1/1/2002.

22/12/1999

Art. 4 Previdenza integrativa

1. La retribuzione convenzionale annua di cui all'art.4 dell'Accordo di rinnovo 17/6/97, è elevata a L. 99.060.285, a partire dall'1/1/99 ed a L. 104.013.300 a partire dall'1/1/2000.

17/06/1997

Art. 4 Previdenza integrativa

1. La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 26, comma 2, punto a) del C.C.N.L. 26/4/95, è elevata a Lit. 89.850.600, a partire dall'1/1/1997 ed a Lit. 94.343.130 a partire dall'1/1/98.

- Dichiarazione congiunta -

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro il 30/9/97, per ridefinire completamente l'assetto degli istituti relativi alla previdenza ed all'assistenza integrative.

26/04/1995

PARTE QUARTA - Previdenza ed assistenza integrative

Art. 26 Previdenza integrativa

1) A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

a) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti dell'I.N.P.S. e/o di Fondi obbligatori sostitutivi;

b) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

2) A decorrere dal 1/1/1994 detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :

a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a Lire 81.497.000 a partire dal 1/1/1995 e a Lire 85.572.000 a partire dal 1/1/1996, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale , e dell'1% a carico del dirigente;

b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a Lire 75.000.000 a partire dal 1/1/1994, ed un contributo del 10% a carico del dirigente riferito ad una retribuzione convenzionale annua di Lire 9.000.000 dal 1/1/94.

3) Tali contributi, vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.

4) Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto Mario Negri è disciplinato da un apposito regolamento così come modificato in data 24/5/94 e concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo .

5) La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso .

- Dichiarazione a verbale -

In merito al contributo di cui all'art. 25, secondo comma 2, lettera b) del C.C.N.L. 19/3/92, così come modificato dall'art. 1 dell'accordo del 24/5/1994, le parti convengono sulla necessità di ridefinirne l'operatività nelle sue varie articolazioni anche in considerazione della sopravvenuta disciplina in materia di previdenza integrativa . A questi fini, in attesa che sia più compiutamente definita la disciplina sulla previdenza integrativa , le parti concordano di avviare le opportune trattative entro il mese di settembre 1994.

24/05/1994

Art. 1 Previdenza Integrativa

L'art. 25 del CCNL 19/3/1992 è sostituito dal seguente :

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

a) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi ;

b) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

2. A decorrere dal 1/1/1994 detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :

a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 77.616.000 a partire dal 1/1/1994, nella misura dell' 11,60% a carico del datore di lavoro , comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale , e dell' 1% a carico del dirigente ;

b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a lire 75.000.000 a partire dal 1/1/1994, ed un contributo del 10% a carico del dirigente riferito ad una retribuzione convenzionale annua di lire 9.000.000 dal 1/1/1994.

3. Tali contributi, vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.

4. Il Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento così come modificato in data 24/5/1994 e concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo .

5. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso ."

19/03/1992

PARTE QUARTA - Previdenza ed assistenza integrative

Art. 25 Previdenza integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

a) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti Inps e/o di Fondi obbligatori sostitutivi ; b) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

2. A decorrere dal 1/1/1992 detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :

a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua pari al minimo contrattuale di cui all'art. 5, lettera a) del presente testo unico, nella misura dell'8,90% a carico del datore di lavoro , comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale , e del 2,60% a carico del dirigente ;

b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a L. 51.000.000 a partire dal 1/1/1992, ed un contributo del 10% a carico del dirigente riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a L. 9.000.000 dal 1/1/1992.

3. Tali contributi vanno versati, con cadenza trimestrale per dodici mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.

4. Il Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente contratto . 5. La

gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso .

01/03/1988

PARTE IV - Previdenza ed assistenza integrative

Art. 24 Previdenza integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :
 - 1) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi;
 - 2) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .
2. A decorrere dall'1/1/88 detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :
 - a) il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua pari al minimo contrattuale di cui all'art. 5, lettera a), nella misura dell'11,50% a carico del datore di lavoro comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo associativo e del 3,50% a carico del dirigente .
Tale aumento assorbe la rivalutazione triennale del massimale prevista dall 'art. 2 dell'Accordo 15/4/1985, per il triennio 87-89.
Con la stessa decorrenza il contributo aggiuntivo annuo per il trattamento di pensione supplementare è soppresso;
 - b) il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro , riferito ad una retribuzione convenzionale annua di lire 28.000.000.
3. Tali contributi vanno versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari.
4. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente Contratto .
5. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso .

ALLEGATO C - Accordo 22/4/1986: Prestazioni Fondo "Mario Negri"

Verbale di stipula

Il giorno 22/4/86, tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ; e la FENDAC - Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali dei servizi e ausiliarie è stato raggiunto il seguente Accordo.

Art. 1

Correlativamente all'elevazione del contributo aggiuntivo annuo per il trattamento di pensione supplementare da lire 360.000 a lire 680.000, con decorrenza dall'1/7/86 per i dirigenti di aziende commerciali la retribuzione annua convenzionale viene elevata da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per il periodo dall'1/7/86 al 31/12/89.

Art. 2

Le parti si impegnano ad introdurre nel regolamento del Fondo "M. Negri" le seguenti norme transitorie:

- a) per il triennio dall'1/7/1986 al 30/6/1989, in deroga al Regolamento del Fondo in vigore , i mesi di contribuzione utili per la determinazione della pensione vengono ridotti dagli ultimi 36 mesi agli ultimi 12 mesi;
- b) per il periodo compreso tra l'1/5/86 e il 31/12/90 viene previsto il seguente trattamento pensionistico integrativo.

Agli iscritti al Fondo "M. Negri" che, nel periodo suddetto, cessino dal servizio senza aver maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le prestazioni pensionistiche del Fondo , è concessa la facoltà di poter beneficiare del trattamento supplementare di pensione alle seguenti condizioni :

- che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell 'INPS o di Fondi obbligatori sostitutivi;
- che al momento della cessazione dal servizio abbiano compiuto i sessanta anni di età e possano vantare almeno cinque anni di contribuzione per la previdenza integrativa "M. Negri";
- che facciano espressa rinuncia alla liquidazione del conto previdenziale personale relativo alla stessa previdenza integrativa;
- che versino in unica soluzione al Fondo un importo pari al contributo aggiuntivo annuo per il trattamento di pensione supplementare in vigore al momento della cessazione dal servizio , per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del quindicesimo .

22/12/1981

PARTE IV - Previdenza ed assistenza integrative

Art. 21 Previdenza integrativa

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto sono istituiti :

- 1) un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti INPS;
- 2) una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare .

Detti istituti previdenziali vengono finanziati rispettivamente :

- il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua di L .4.200.000 (quattromilioniduecentomila) nella misura del 12 per cento a carico del datore di lavoro e del 6 per cento a carico del dirigente .

- il secondo mediante un contributo del 10,50 per cento a carico del datore di lavoro , riferito ad una retribuzione convenzionale annua di L. 14.000.000 (quattordicimilioni), comprensivo della quota di cui all'accordo specifico , a titolo di contributo associativo .

Tali contributi vanno versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari .

Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente contratto .

La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso .
